



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Anche questo numero della rubrica ha selezionato i documenti recenti di più stringente attualità e che più hanno destato clamore, senza dimenticare quelle sentenze che permettano di cogliere ed inquadrare l'evoluzione dei vari orientamenti giurisprudenziali.

In merito alla laicità: in Francia si fa chiarezza su alcune interpretazioni estremiste della legge di Separazione, chiarendo come essa non vieti ogni e qualsiasi rapporto fra Stato e confessioni religiose; precisando che per il riconoscimento d'un'associazione culturale sia necessario un numero minimo di fedeli; stabilendo che la legge di Separazione non imponga di scegliere i preventivi più parsimoniosi allorché si debba restaurare un monumento nazionale, per il solo fatto che si tratti d'una chiesa; riconoscendo ad un Istituto universitario privato cattolico il diritto alle medesime esenzioni tributarie di cui godono tutti gli altri Istituti d'insegnamento superiore analoghi.

Sull'Islam: ancora in Francia, imponendo che la circoncisione al bambino debba essere decisa di comune accordo da padre e madre, e che tale prospettiva non giustifichi però l'affidamento esclusivo della prole alla sola madre, dato che questa era fin dall'inizio a conoscenza della fede islamica del partner; in Germania, la libertà d'opinione dei partiti politici non è assoluta ed illimitata, perché non può violare altri principi fondamentali riconosciuti della Costituzione, come il divieto di discriminazione su base religiosa; in Australia, infine, una confessione religiosa può attuare pratiche discriminatorie nei confronti delle donne quando compie funzioni religiose, ma non quando organizza iniziative che non siano funzioni religiose *stricto sensu*.

Sulla Chiesa cattolica: in Germania si ribadisce ancora una volta come l'obbligo di pagare il *Kirchensteuer* non violi la libertà religiosa dei fedeli.

Sui Sikh: in India, la norma che impone l'accesso alle aule di tribunale disarmati non si applica ai kirpan dei Sikh; negli Stati Uniti, un militare sikh può sottrarsi a controlli sulla compatibilità del suo copricapo e della sua barba con l'equipaggiamento di servizio.

Sull'Ebraismo: in Israele, il Gran Rabbinate non può avere il monopolio, e nemmeno un diritto di supervisione o di veto, sulle conversioni all'Ebraismo operate da altri tribunali rabbinici, ovunque nel mondo.

Sulla libertà religiosa: in Germania, la registrazione d'un bambino ad una determinata fede religiosa non può essere cambiata dai genitori affidatari od adottivi; una scuola confessionale è giuridicamente obbligata, nei processi di selezione per le ammissioni dei nuovi alunni, a privilegiare quelli appartenenti alla sua stessa confessione religiosa; una confessione religiosa ha il diritto di creare una cripta funeraria nella propria chiesa per i parroci locali; in Svizzera, gli alunni non possono rifiutarsi per motivi religiosi di stringere la mano ad un insegnante di sesso diverso; in una fiera, che - per quanto si svolga in un luogo di proprietà privata - se non è ad invito è da considerarsi aperta al pubblico, impedire che venga svolta propaganda religiosa significa violare il Primo Emendamento; negare ad un'associazione religiosa il cambiamento della destinazione d'uso d'un edificio per soli motivi tributarî significa violare l'equal terms della RLUIPA; la Corte Suprema, 4 a 4, rinvia alle Corti originarie le controversie sulla portata dell'obiezione di coscienza nella riforma sanitaria del Presidente Obama, suggerendo però una soluzione; i genitori hanno diritto a rifiutare le vaccinazioni per i propri figli, ma la salute pubblica può essere tutelata ricorrendo

temporaneamente a genitori affidatari; per la Corte distrettuale di New York, lo Stato non può giudicare su questioni interne ad una confessione religiosa, mentre per la High Court di Port Elizabeth, in Sudafrica, lo Stato può giudicare su questioni interne ad una confessione religiosa; in India, infine, viene stabilito che la conversione da una religione ad un'altra sia efficace per lo Stato anche senza l'accettazione da parte della confessione lasciata.

Sulla libertà religiosa dei detenuti: negli Stati Uniti, durante il mese del Ramadan le carceri debbono organizzarsi in modo da servire il pasto serale ai detenuti islamici dopo il tramonto; i detenuti islamici hanno diritto di astenersi dal lavorare nella mensa in tutti i casi in cui, e per tutto il tempo in cui, vi venga cucinata o preparata della carne di maiale; i detenuti islamici hanno diritto, per motivi religiosi, ad indossare le kufi ed a lasciarsi crescere la barba; i detenuti nativo-americani non hanno il diritto, per motivi religiosi, d'indossare il "sacchetto della medicina" né di fumare la pipa durante le cerimonie religiose; nelle carceri: avendo i pasti kasher costi superiori ai pasti normali, solo i detenuti ebrei hanno diritto ad averli a spese dello Stato.

FRANCIA

CAA Douai, n. 14DA01418, del 19 maggio 2016, inedita sul Massimario Lebon

La legge del 1905, disponendo che la *République* non avrebbe riconosciuto o sovvenzionato alcun culto, non vieta tuttavia ogni e qualsiasi rapporto fra Stato e confessioni religiose, ed il fatto che un Comune abbia venduto un terreno pubblico ad un'associazione musulmana non viola, *in se ipso*, la *loi de Séparation*; il terreno, difatti, è stato regolarmente venduto, e non già regalato, ed anche se la vendita fosse avvenuta a prezzo ridotto – cosa negata dal Comune ed asserita invece dai ricorrenti – ciò comunque non costituirebbe violazione della legge di Separazione, essendo abituale che alle associazioni di rilevanza sociale vengano accordate condizioni più favorevoli.

Non era, inoltre, necessario che il Comune consultasse preventivamente le altre confessioni religiose presenti nel territorio comunale, né era obbligatorio un referendum popolare al riguardo.

La delibera del consiglio comunale, pertanto, è perfettamente legittima.

<http://douai.cour-administrative-appel.fr/>

CAA Nantes, n. 15NT00581, del 21 aprile 2016, inedita sul Massimario Lebon

Un'associazione, sia pure d'ispirazione o con finalità religiose, non può essere riconosciuta come associazione culturale, con i rispettivi vantaggi, se non risponde ai requisiti della legge del 1901, vale a dire se le funzioni di culto che tenga non siano pubbliche e se non abbia una consistenza numerica minima.

<http://nantes.cour-administrative-appel.fr/>

CAA Versailles, n. 14VE00071-14VE00132, del 21 aprile 2016, inedite sul Massimario Lebon

I lavori di ristrutturazione d'un edificio possono sempre spaziare da un minimo ad un massimo di costo, dovuto ai materiali utilizzati, alla manodopera, *etc.* Una volta acclarato che l'edificio *de quo* – una chiesa classificata monumento nazionale – avesse effettivamente bisogno di lavori di ristrutturazione, ciò ch'è stato riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il fatto che il consiglio comunale abbia approvato il preventivo d'intervento più costoso anziché quello più economico non costituisce un finanziamento surrettizio ad una confessione religiosa, e quindi non viola la legge del 1905, rientrando viceversa nella libertà decisionale del consiglio comunale.

<http://versailles.cour-administrative-appel.fr/>

CONSEIL D'ÉTAT, 9ème/10ème SSR, n. 386911, del 9 marzo 2016

L'Institut Catholique di Lille ha diritto all'esenzione dalle imposte sulle retribuzioni pagate per tutto il proprio personale, compreso quello dei corsi di teologia, poiché l'esenzione prevista dall'articolo 231 del codice generale delle imposte (CGI) a favore degli Istituti d'insegnamento superiore riguarda l'insieme delle retribuzioni versate al loro personale stipendiato, quale che sia la funzione svolta, a condizione che questi Istituti rispondano ai requisiti del libro VII del *Code de l'éducation* e che abbiano almeno un corso che porti ad un diploma rilasciato in nome dello Stato alla fine di cinque anni di studi dopo la maturità (il baccalaureato).

Il fatto che si tratti d'un'esenzione di cui possa beneficiare anche un'Università privata confessionale, e che l'esenzione riguardi anche i corsi di teologia, non viola la legge di Separazione.

<http://www.conseil-etat.fr/>

FRANCIA

CA Bastia, Chambre civile, n. 14/00955, del 13 gennaio 2016

Se il padre è musulmano praticante e la madre non lo è, il fatto di voler praticare la circoncisione al figlio contro la volontà della madre non costituisce violenza morale ai danni di quest'ultima, dato ch'ella era a già conoscenza *ab initio* della religione del *partner*, e non costituisce nemmeno motivo sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo del bambino alla madre; peraltro la circoncisione, essendo senza dubbio una 'questione rilevante' nella vita del bambino, dev'essere decisa di comune accordo dai due genitori, altrimenti può costituire violenza nei confronti di quest'ultimo.

<http://www.ca-bastia.justice.fr/>

GERMANIA

VG Berlino, n. VG 1 K 255.13, del 21 gennaio 2016

Il Ministero degli Interni può legittimamente qualificare, in un proprio rapporto sui movimenti politici, un determinato partito come 'islamofobo', perché è vero che c'è libertà d'opinione politica in generale e tanto più per un partito politico, che ha tutto il diritto di criticare le politiche governative, ma questa libertà d'opinione politica non è assoluta ed illimitata, perché non può violare altri principi fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, come il divieto di discriminazione su base religiosa.

<https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/>

AUSTRALIA

Civil and Administrative Tribunal New South Wales, Bevege vs Hizb ut-Tahrir Australia, n. 44, del 4 marzo 2016

Mentre una confessione religiosa può attuare pratiche discriminatorie nei confronti delle donne quando compie funzioni religiose, non può farlo quando organizza conferenze o promuove iniziative che non siano funzioni religiose *stricto sensu*.

<http://www.austlii.edu.au>

GERMANIA

OVG Renania Palatinato, n. 6 A 10941/15, del I febbraio 2016

L'obbligo di pagare la tassa ecclesiastica non viola la libertà religiosa dei fedeli di qualsivoglia confessione religiosa, dato che non v'è obbligo d'appartenere a nessuna di esse, e non può essere perciò annullata la circolare del Ministero delle Finanze del Land che regola la riscossione del *Kirchensteuer*, perché l'autorità amministrativa statale non può intromettersi in disposizioni normative interne alle confessioni religiose.

<http://www.ovg.justiz.rlp.de>

INDIA

High Court Punjab and Haryana, Singh vs State of Haryana, n. 9013/2015, del 16 maggio 2016

Sulla base dell'art. 25 della Costituzione indiana, che protegge e garantisce la libertà religiosa, è nullo ed illegittimo che ad un Sikh chiamato a testimoniare in tribunale sia ordinato d'entrare in aula disarmato, lasciando cioè il suo kirpan all'ingresso: una volta che questi si sia rifiutato di farlo per motivi religiosi, è parimenti illegittima e nulla la sanzione comminatagli per oltraggio alla Corte.

<http://highcourtchd.gov.in/>

STATI UNITI D'AMERICA

US State District Court for the District of Columbia, Singh vs Carter, n. 16/399, del 3 marzo 2016

Ad un capitano dell'Esercito statunitense, di religione sikh, viene chiesto di sottoporsi ad alcuni test per verificare che il suo copricapo e la sua barba non interferiscano col casco e la maschera del suo equipaggiamento militare. Egli si rifiuta, e contro la successiva conseguente sanzione presenta ricorso, che viene accolto: dal momento che molti altri militari portano capelli e barba e baffi lunghi senza che venga loro chiesto di sottoporsi a test specifici, la misura richiesta all'ufficiale sikh costituiva discriminazione su base religiosa, e come tale era illegittima.

<http://www.dcd.uscourts.gov/>

ISRAELE

High Court of Justice, n. 7625/06, del 31 marzo 2016

La Corte Suprema nega al Gran Rabbinato il monopolio, o comunque il diritto d'approvazione, sulle conversioni all'Ebraismo, che danno diritto alla cittadinanza israeliana sulla base della 'Legge del Ritorno'. Essendo l'Ebraismo internazionale multiforme e variegato, qualsiasi conversione eseguita da qualsiasi comunità ortodossa, in Israele come all'estero, deve essere riconosciuta dal Ministero degli Interni israeliano a tutti gli effetti di legge, dalla cittadinanza alla possibilità di sposarsi in Israele.

“La nazione ebraica è infatti una nazione, ma è diffusa in tutto il mondo, ed è composta da comunità, strati e sottostrati”. Lo Stato d'Israele non può riconoscere solo il Gran Rabbinato, perché così facendo “non attribuisce peso alla gamma esistente di comunità ebraiche - e questo è inaccettabile”.

<https://www.court.gov.il/heb/home.htm>

GERMANIA

OLG Hamm, n. 2 UF 223/15, del 29 marzo 2016

Dopo che un bambino sia stato registrato dai genitori naturali come appartenente ad una determinata religione, questa non può essere cambiata dai genitori affidatari né da quelli adottivi, anche se il bambino fosse ancora piccolissimo, perché ormai l'appartenenza religiosa è diventata un elemento sostanziale della sua persona, sicché cambiarla costituirebbe violenza morale e violerebbe la sua libertà religiosa, il cui godimento e la cui importanza sono svincolate dall'età del titolare, trattandosi d'un principio costituzionale.

<http://www.olg-hamm.nrw.de/>

OVG Nordreno Westfalia, n. 19 B 996/15, del 21 marzo 2016

Una scuola confessionale è giuridicamente obbligata, nei processi di selezione per le ammissioni dei nuovi alunni, a privilegiare quelli appartenenti alla confessione religiosa di cui essa stessa facesse parte o fosse espressione.

<http://www.ovg.nrw.de/>

Bundesverfassungsgericht, n. 1 BvR 2202/13, del 17 giugno 2016

Una comunità della Chiesa siro-ortodossa di Antiochia chiede di poter trasformare la cripta sotterranea del proprio edificio di culto in un cimitero per i parroci che vi avessero prestato servizio: vistasi respinta l'istanza da tutte le giurisdizioni amministrative del Baden-Württemberg, si rivolge al BVerfG, lamentando una violazione della libertà religiosa.

Il Bundesverfassungsgericht le dà ragione, riconoscendo che “per la libertà di religione non è rilevante quale sia l'importanza concreta d'un determinato comportamento rispetto ai principî dogmatici, dato che il diritto di conformare tutto il proprio comportamento agli insegnamenti della propria fede non si riferisce solo ai principî dogmatico-imperativi, ma anche a tutte le credenze religiose connesse. È vero che la libertà religiosa non è un diritto assoluto, e tuttavia le restrizioni devono essere previste dalla Costituzione stessa”.

www.bverfg.de

SVIZZERA

Cantone Basilea-campagna, circolare dell'Ufficio per l'Istruzione, Cultura e Sport con disposizioni regolamentari sulle strette di mano nelle scuole, del 25 maggio 2016

La stretta di mano all'insegnante di sesso opposto è obbligatoria, oppure può essere evitata per motivi religiosi?

Essa è obbligatoria, perché l'interesse pubblico alla parità fra uomini e donne e quello all'integrazione degli stranieri prevalgono sulla libertà religiosa degli studenti. Non è possibile negare per motivi religiosi una stretta di mano all'insegnante di sesso opposto, perché ciò coinvolgerebbe l'insegnante stesso e gli altri compagni di classe in un atto religioso contro la loro volontà, violando la loro libertà religiosa. Questa fattispecie è una novità rispetto al desiderio d'indossare il velo, o di non partecipare alle lezioni di nuoto, su cui i tribunali della Confederazione si sono già espressi, perché il gesto sociale della stretta di mano è importante per la futura integrazione degli studenti nella loro vita professionale. Ogni insegnante deve pretendere la stretta di mano dagli allievi di sesso opposto, nessuna eccezione od esonero è possibile, e chi si ostinasse a rifiutarsi può essere sanzionato con una multa fino a 5000 franchi, parallelamente a provvedimenti disciplinari.

www.baselland.ch

STATI UNITI D'AMERICA

US Court of Appeals, 8th circuit, n. 15-2885, Miller vs City of St. Paul, del 23 maggio 2016

Ad un cristiano evangelico che voleva partecipare ad una fiera privata portandovi le insegne della propria chiesa, distribuendo pubblicazioni e facendo proselitismo era stato vietato l'accesso da parte di alcuni funzionari di polizia, con la giustificazione che si trattasse appunto d'una fiera privata.

Costui presenta un duplice ricorso, per violazione dei propri diritti costituzionali del Primo Emendamento, contro la Città di St Paul e contro i poliziotti, respinti in primo grado. La Corte d'Appello gli dà invece parzialmente ragione, perché una fiera, se è a libero accesso e non ad invito, benché si possa svolgere in una proprietà privata sarà comunque da considerarsi come pubblica, e se la Polizia impedisse che vi venga svolta propaganda religiosa violerebbe il Primo Emendamento. La Corte d'Appello ritiene che la violazione dei diritti costituzionali del ricorrente non sia però addebitabile alla Città, dato che non è stato prodotto nessun documento, regolamento, circolare od atto ufficiale al riguardo, ma lo autorizza a perseguire i funzionari di polizia coinvolti.

<http://www.ca8.uscourts.gov/>

US Court of Appeals, 6th circuit, n. 14-3469, Tree of Life Christian Schools vs City of Upper Arlington, del 18 maggio 2016

Un'associazione religiosa proprietaria d'un lotto di terreno con un edificio chiede di poterlo utilizzare per aprirvi una scuola religiosa: per ciò fare il Comune ne dovrebbe cambiare la classificazione, con una variazione al Piano Regolatore.

Il Comune però rifiuta, perché l'attuale destinazione d'uso, commerciale e per uffici, garantirebbe entrate tributarie maggiori all'erario comunale; l'associazione religiosa fa allora ricorso lamentando la violazione dell'*equal terms* garantito dalla RLUIPA; il giudizio di primo grado dà però ragione al Comune.

La Corte d'Appello, 2 voti contro 1, rovescia il verdetto, perché è vero che, sulla carta, un edificio con destinazione d'uso commerciale e per uffici garantisce imposte locali superiori a quelle pagate da una scuola, ma, nella realtà, l'edificio non è al momento utilizzato, sicché le maggiori imposte sono solo potenziali, mentre l'associazione religiosa, che oltre alla scuola vi vorrebbe aprire anche un ambulatorio, garantirebbe imposte sì inferiori, ma certe.

Il privilegiare l'ipotetico al reale, in questo caso, costituisce violazione dell'*equal terms*.

<http://www.ca6.uscourts.gov>

US Supreme Court, David A. Zubik, et alii, Petitioners vs Sylvia Burwell, Secretary of Health and Human Services, et alii, n. 14-1418, del 16 maggio 2016

La riforma del sistema sanitario introdotta dal Presidente Obama (l'*Affordable Care Act*) dispone che i datori di lavoro siano tenuti ad offrire ai loro dipendenti assicurazioni sanitarie che prevedano anche i contraccettivi, ma ha esentato da quest'obbligo diretto le confessioni religiose e le istituzioni ad esse collegate, imponendo loro invece di presentare alla compagnia assicuratrice cui abbiano affidato la copertura sanitaria dei propri dipendenti il modulo EBSA 700, ove dichiarano la propria obiezione di coscienza ai contraccettivi. Secondo la legge, poi, sarà la compagnia assicuratrice a fornire questa specifica copertura sanitaria, senza nessun ulteriore costo a carico del datore di lavoro.

Alcune Istituzioni religiose (come le Little Sisters of the Poor Home for the Aged, i Priest for Life, l'Arcidiocesi di Washington, DC, la East Texas Baptist University, il Geneva College, la Southern Nazarene University), hanno però ritenuto che anche la presentazione del modulo EBSA 700, rientrando comunque nell'*iter* che permette al loro personale femminile d'ottenere la copertura sanitaria per i contraccettivi, costituisca in ogni caso una forma di cooperazione – quantunque indiretta - ad un atto contrario ai loro precetti religiosi, e che essere obbligati a farlo violasse la loro libertà religiosa, sicché hanno invocato l'obiezione di coscienza su questo punto, agendo o venendo citate in giudizio e sollevando la questione dinanzi alla Corte Suprema, che, divisa 4 a 4, ha tenuto a sottolineare più volte di non volersi pronunciare nel merito, ed ha invece rinviato le questioni alle Corti di provenienza (come spesso avviene quando la Corte è in parità), suggerendo uno schema di risoluzione delle controversie pendenti: il modulo EBSA 700 non sia più presentato dal datore di lavoro, bensì dalla lavoratrice stessa: in questo modo le Istituzioni non avrebbero più nessuna partecipazione, diretta od indiretta, nell'*iter* per far avere alle proprie dipendenti la copertura sanitaria contestata.

<http://www.supremecourt.gov/>

Court of Appeals of Michigan, In re Deng, n. 328826, del 22 marzo 2016

I genitori hanno il diritto di rifiutare per motivi religiosi di far vaccinare i propri figli; tuttavia, genitori che non facessero vaccinare i propri figli potranno essere dichiarati non idonei perché negligenti verso la salute di questi ultimi, i quali possono perciò essere dati temporaneamente in affido, e mentre sono in affido i genitori affidatari hanno a loro volta tutto il diritto di farli vaccinare; dopodiché i bambini potranno essere restituiti ai genitori naturali.

<http://courts.mi.gov/courts/coa/Pages/default.aspx>

New York Federal District Court, Fratello vs Roman Catholic Archdiocese of New York, n. 12/cv/7359, del 23 marzo 2016

Il direttore di una scuola privata cattolica può essere licenziato per divergenze dottrinali rispetto agli insegnamenti della Chiesa: è vero ch'egli dal punto di vista del diritto canonico è un laico e non un sacerdote, ma questa è una distinzione interna all'ordinamento della Chiesa, mentre per l'ordinamento dello Stato vale l'*eccezione ministeriale* prevista dal Titolo VII del *Civil Rights Act* del 1964, e, anche sulla base della sentenza *Hosanna Tabor* della Corte Suprema, "There is no dispute that Plaintiff is not a member of the clergy and that she would not be considered a minister for purposes of Church governance. But the issue here is one of U.S., not canon, law, and "minister" for purposes of the ministerial exception has a far broader meaning than it does for internal Church purposes"

<http://www.nysd.uscourts.gov/>

SUD AFRICA

Eastern Cape High Court, Port Elizabeth, Fortuin vs Church of Christ Mission of the Republic of South Africa and Others, n. 3626-15, del 5 maggio 2016.

Un pastore della Church of Christ divorzia, venendo poi espulso dalla sua Chiesa senza che gli sia stata data la possibilità d'espone le ragioni in propria difesa, e per questo motivo impugna l'espulsione dinanzi alla giustizia statale. La Chiesa eccipisce che la giustizia civile non abbia giurisdizione in merito alle decisioni interne delle confessioni religiose, vieppiù se riguardanti questioni di fedeltà ai principî stessi di quella confessione religiosa. La High Court respinge però quest'eccezione, affermando che, sulla base del *Superior Courts Act* del 2013, le Corti statali hanno giurisdizione su tutte le persone all'interno della loro zona, su tutti i reati compiuti al suo interno e su tutte le altre questioni di cui si potrebbe prendere conoscenza a norma di legge, e per questa ragione annulla il provvedimento d'espulsione per violazione del diritto di difesa.

<http://www.saflii.org/>

INDIA

Sarawak High Court, Rooney vs National Religion Department, n. KCH/25/7-12/2014, del 25 marzo 2016

Nato in una famiglia che in quel momento era cristiana, il ricorrente diventa musulmano all'età di 8 anni, seguendo la conversione del resto della famiglia. In età adulta si converte nuovamente al Cristianesimo, chiedendo al *National Religion Departement* di aggiornare l'annotazione sulla sua scheda personale, e di tornare anche al proprio originario nome cristiano, che era stato cambiato al momento della conversione all'Islam. L'NRD prima di procedere richiede, però, una lettera da parte della comunità islamica locale, che, per così dire, 'accetti le dimissioni'. Lettera che non arriva, donde il ricorso del convertito dinanzi alla High Court, che sottolinea come non serva nessuna lettera di accettazione delle dimissioni da parte della comunità religiosa lasciata, dato che il diritto di libertà religiosa è previsto e tutelato dalla Costituzione indiana.

<http://www.highcourt.sabah.sarawak.gov.my>
ssss

STATI UNITI D'AMERICA

US District Court for the Eastern District of Texas, Rasheed Ali vs Stephens, n. 14-41165, del 2 maggio 2016.

I detenuti islamici hanno diritto d'indossare le kufi e di lasciarsi crescere la barba, anche se ciò è vietato dai regolamenti penitenziari del Texas, perché ciò rientra nell'esercizio della loro libertà religiosa.

<http://www.txcourts.gov>

US Court of Appeals, 5th Circuit, n. 14-40339, Davis-Godman vs Davis, del 14 giugno 2016.

Due detenuti nativo-americani che avevano chiesto, per motivi religiosi, d'indossare il 'sacchetto della medicina', di poter fumare la pipa durante le loro cerimonie religiose e di tenere i capelli lunghi, avendo ricevuto un rifiuto lamentano una violazione del Primo Emendamento e del RLUIPA.

La Corte di primo grado dà loro torto in toto, accogliendo le argomentazioni dell'Amministrazione penitenziaria, che adduceva motivi di sicurezza, mentre la Corte d'Appello conferma il diniego per il sacchetto della medicina e per il fumo, ma rinvia al giudice di primo grado un approfondimento sull'effettiva pericolosità in carcere derivante dal tenere i capelli lunghi.

<http://www.ca5.uscourts.gov/>

US Court of Appels, 2nd Circuit, Williams vs Correctional Officers, n. 15/692, del 6 maggio 2016.

Anche i detenuti godono del diritto di libertà religiosa, che comprende il diritto di rispettare i precetti della propria confessione. Per questo motivo, dunque, durante il mese del Ramadan un detenuto musulmano ha diritto di ricevere il pasto serale dopo il tramonto, e l'Amministrazione penitenziaria è tenuta ad organizzarsi in tal senso. Rispettare il consueto orario significherebbe, infatti, o costringerlo a cenare prima del tramonto, portandolo a violare i suoi precetti religiosi, oppure obbligarlo a saltare anche il pasto serale, minando la sua salute.

<http://www.ca2.uscourts.gov/>

US District Court, Eastern District of Arkansas, Bragg vs Smith, n. 2/16CV00022, del 18 maggio 2016

Un detenuto musulmano cui sia stato assegnato un lavoro nella mensa del carcere ha il diritto di astenersene senza punizioni in tutti i casi in cui, e per tutto il tempo in cui, vi venga cucinata o preparata della carne di maiale: non è sufficiente che venga assegnato ad un settore della cucina differente, a meno che non si tratti di due locali diversi e separati, perché sarebbe parimenti esposto all'odore della carne di maiale in cottura, mentre la religione islamica ha il precetto religioso dell'interdetto verso la carne di maiale *tout court*.

Egli è comunque tenuto a recuperare i turni di servizio saltati in ragione di questa tutela della sua libertà religiosa.

<http://www.are.uscourts.gov/>

US District Court for the District of Oregon, McLenithan vs Williams, n. 3/2009cv00085, del 4 aprile 2016

All'amministrazione penitenziaria i pasti *kasher* per i detenuti di religione ebraica costano oltre 2000\$ annui in più rispetto ai pasti ordinari. Tuttavia i detenuti ebrei hanno il diritto costituzionale di poter rispettare i propri precetti religiosi, se lo desiderano, e quindi hanno il diritto di ricevere pasti *kasher*, con questi costi supplementari totalmente a carico del carcere. Analogo diritto non hanno, invece, i detenuti delle altre confessioni per le quali il rispetto della *kasherut* non rientra fra i precetti religiosi. L'Amministrazione penitenziaria è pienamente legittimata, in questo caso, a far pagare al detenuto i costi aggiuntivi, senza con ciò violare la sua libertà religiosa.

<https://www.ord.uscourts.gov/>